



WWF Italia Tel: 06844971
Sede Nazionale Fax: 0684497365
Via Po, 25/c e-mail: segreteria generale@wwf.it
00198 Roma sito: www.wwf.it

(Trasmessa a mezzo PEC)

Roma, 24 aprile 2020
Prot. DG101/2020

Al Presidente della Giunta Regionale Toscana

Enrico Rossi

regionetoscana@postacert.toscana.it

enrico.rossi@regione.toscana.it

e, p.c. **Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Dipartimento Affari Regionali

affariregionali@pec.governo.it

protocollo.dagl@mailbox.governo.it

All'Avvocatura distrettuale dello Stato

roma@mailcert.avvocaturastato.it

**OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 36 del 14
Aprile 2020 - Diffida**

Il sottoscritto, Dott. Dante Caserta, in qualità di Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore del WWF Italia ONLUS, anche in nome e per conto delle associazioni ENPA, LAV, LAC E LIPU, in virtù di espresso mandato conferito dai rispettivi legali rappresentanti, con la presente intende significarle quanto segue.

Premesso che

- Con Ordinanza del n. 36 del 14 aprile 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione”* veniva disposta, al punto n. 2, la prosecuzione degli interventi di controllo della fauna selvatica prevedendo, alla lett. b) *“lo spostamento delle guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo”* che veniva limitato a quanto previsto nella scheda di intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020;

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
WWF Italia
Via Po, 25/c
00198 Roma

Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890ADZ

Cod.Fisc. 80078430586
P.IVA IT 02121111005

ONLUS in base al D.Lgs.
4 dicembre 1997, n. 460



- Nella parte motiva della suddetta ordinanza il controllo faunistico veniva qualificato come *“attività di carattere pubblico essenziale per la tutela delle colture agricole”* e tale valenza veniva ricondotta:
 - a) Al *“particolare periodo dell’anno nel quale avvengono le semine primaverili di oleaginose, cereali e orticole di pieno campo, nonché la ripresa vegetativa dell’arboricoltura, dei vigneti e dei frutteti, che possono essere danneggiati da una eccessiva presenza di fauna problematica”*
 - b) Alla esigenza di *“limitare il pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale”*.
 - c) All’asserita necessità *“di dover dare continuità agli interventi di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/94 e di contenimento in ambito urbano di cui all’articolo 3 della l.r. 70/2019 assicurando al contempo il pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19”*

Considerato che

- L’art. 2 c. 4 DPCM 10 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* dispone che *“Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146”*. Orbene, ai fini della legge n. 146/1990, sono servizi pubblici essenziali *“quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione”* (Cfr. art. 1 L. n. 146/1990).
- L’essenzialità del servizio è considerata dal Legislatore in senso oggettivo ed è accompagnata dalla indicazione del fine al quale è preordinata l’attività, dei diritti della persona tutelabili e dalla indicazione esemplificativa dei servizi da assicurare in concreto. Servizi essenziali sono dunque tutti quelli volti a garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati tra i quali il diritto alla vita, alla salute, alla libertà di circolazione, alla tutela dell’ambiente.
- **Nel caso di specie appare evidente come l’attribuzione della qualifica di servizi essenziali alle attività di controllo della fauna selvatica, connessa alle esigenze di tutela delle colture agricole, nonché di riduzione del potenziale pericolo per la pubblica**



incolumità e la sicurezza per la circolazione stradale sia del tutto arbitraria e immotivata.

- La Regione Toscana non ha difatti fornito alcun elemento tale da determinare la sussistenza di un rapporto di causalità tra la mancata prosecuzione delle attività di controllo faunistico ed i paventati (e del tutto potenziali) danni delle colture agricole. Da tale mancanza deriva la impossibilità di determinare l'effettiva sussistenza del carattere di essenzialità, ovvero di indifferibilità e dunque di assoluta necessità e indispensabilità dell'attività di controllo faunistico, tale da consentire di derogare alle prescrizioni relative agli spostamenti, emanate al fine di fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19.

- Parimenti, non sussiste alcuna oggettiva e provata connessione tra il mancato esercizio dell'attività di controllo faunistico, nel delicato periodo in corso, e l'aumento del rischio (ancora una volta da definirsi potenziale ed ipotetico) di pericolo per la pubblica incolumità, nonché per la sicurezza stradale. Tale rischio potrebbe, al contrario, ritenersi fortemente ridotto anche in considerazione della sensibile diminuzione del traffico veicolare determinata dalle disposizioni governative attualmente vigenti.

- Per quanto attiene alla partecipazione delle guardie venatorie volontarie, l'Ordinanza, come detto in premessa, dopo aver ricordato che: *“in base a quanto indicato al comma 3, dell'articolo 37 della l.r. 3/94, gli interventi di controllo della fauna selvatica sono autorizzati dalla Regione e attuati sotto il coordinamento delle Polizie provinciali e della Città metropolitana di Firenze, che possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 51 della L.R. n. 3/1994”*, ordina (cfr., segnatamente, punto 2., lett. b) del deliberato) che: *“b) lo spostamento delle guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo è limitato a quanto previsto nella scheda di intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020”*;

- Giova anche in questa sede rammentare che la succitata, e invero risalente, disposizione normativa regionale (art. 37, c. 3, L.R. n. 3/1994), nel facultizzare l'attuazione di interventi di controllo della fauna anche avvalendosi *“delle guardie venatorie volontarie”* di cui al successivo art. 51 della medesima L.R., estende in maniera costituzionalmente illegittima il novero dei soli soggetti abilitati all'attuazione degli interventi di controllo, stabilito in maniera non derogabile dall'art. 19, L. n. 157/1992 (si veda, *ex plurimis*, Corte costituzionale sent. n. 107/2014 - che ha cassato analogo ampliamento illegittimamente operato dalla L.R. sulla fauna del Veneto: *“La norma impugnata individua le persone idonee ad eseguire gli interventi di contenimento della fauna selvatica, aggiungendo all'elenco contenuto nell'art. 17 della legge regionale n. 50 del 1993 anche i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, abilitati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 50 del 1993. Questa Corte ha già riconosciuto che l'identificazione delle persone abilitate all'attività in questione compete esclusivamente alla legge dello Stato e che, al riguardo,*



l'art. 19 della legge n. 157 del 1992 contiene un elenco tassativo (sentenza n. 392 del 2005). La norma impugnata, aggiungendo un'ulteriore categoria di persone, ha quindi violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”; ovvero il precedente citato dalla medesima Corte, che ha cassato analogo ampliamento illegittimamente operato dalla L.R. sulla fauna del Friuli Venezia Giulia: “Si tratta chiaramente di attività non svolta per fini venatori, perché l'abbattimento di fauna nociva – che peraltro viene preso in considerazione dalla norma statale solo come extrema ratio, dopo che i metodi ecologici non sono risultati efficaci - risulta previsto soltanto a fini di tutela dell'ecosistema. Più esattamente, la norma da ultimo citata trae origine da un'attenta ponderazione per evitare che la tutela degli interessi (sanitari, di selezione biologica, di protezione delle produzioni zootecniche, ecc.) perseguiti con i piani di abbattimento trasmodi nella compromissione della sopravvivenza di alcune specie faunistiche ancorché nocive. A tale scopo l'art. 19, comma 2, contiene un elenco tassativo di soggetti autorizzati all'esecuzione di tali piani (guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di abbattimento, guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio), nel quale non sono compresi i cacciatori. [...] La previsione dell'art. 19 della legge statale n. 157 del 1992, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, «nella parte in cui disciplina i poteri regionali di controllo faunistico, costituisce un principio fondamentale della materia a norma dell'art.117 della Costituzione, tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale: non solo per la sua collocazione all'interno della legge quadro e per il rilievo generale dei criteri in esso contenuti, frutto di una valutazione del legislatore statale di idoneità e adeguatezza di tali misure rispetto alle finalità ivi indicate, del controllo faunistico; ma anche per il suo significato innovativo rispetto alla disciplina del controllo faunistico di cui alla precedente legge cornice 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) - che all'art. 12 non precludeva la partecipazione dei cacciatori (non proprietari dei fondi interessati) alla esecuzione dei piani di abbattimento destinati al controllo selettivo - e per l'inerenza della disposizione [...] a materia contemplata dalla normativa comunitaria in tema di protezione delle specie selvatiche. La rigorosa disciplina del controllo faunistico recata dall'art.19 della legge n. 157 del 1992 è infatti strettamente connessa all'ambito di operatività della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione di uccelli selvatici»;

- la palese violazione costituzionale perpetrata dalla L.R. Toscana con l'illegittima estensione alle “guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 51 della L.R. Toscana n. 3/1994” del novero dei soggetti chiamati ad attuare il controllo faunistico rispetto all'elenco tassativo e non derogabile fissato invece dal Legislatore nazionale nell'art. 19, L. n. 157/1992 costituisce fatto già - *ex se* - giuridicamente grave, nonché chiaramente lesivo degli interessi collettivi diffusi alla cui tutela sono poste le scriventi Associazioni;



- l'inscindibile nesso tra tutela dell'ambiente e tutela della salute è stato ripetutamente sottolineato sia dall'UE che dalle Nazioni Unite, nonché dal Legislatore nazionale (*cfr.*, *ex plurimis*, il 7° Programma Europeo di azione per l'ambiente “*Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta*”; l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile varata dalle Nazioni Unite, la Legge n. 221/2015 sulla c.d. green economy) talché la stessa tutela del bene giuridico “salute pubblica” può essere pacificamente ascritta agli scopi statutari di questa scrivente Associazione;

- **il predetto illegittimo ampliamento risulta ancora più grave e pericoloso per la stessa salute pubblica, nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, poiché la Sua Ordinanza autorizza soggetti (le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 51 della L.R. Toscana n. 3/1994) che non ne hanno titolo alcuno (come stabilito dall'art. 19, L. n. 157/1992 e sistematicamente ribadito dalla Corte costituzionale, come si è visto) a violare apertamente tutte le misure urgenti varate a partire dal noto D. L. 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), in ciò contravvenendo espressamente alle previsioni del d.p.c.m. 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) che all'art. 1, c. 1, lett. b) recita: “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui abitualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;**

** ** *

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto, dott. Dante Caserta, nella qualità di cui sopra

invita e diffida

1. a revocare l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 14 aprile 2020 nella parte in cui ordina (*cfr.*, segnatamente, punto 2., del deliberato): “2. *condizioni per il controllo e contenimento della fauna selvatica: a) al fine di assicurare continuità agli interventi di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/94 e di contenimento in ambito urbano di cui all'articolo 3 della l.r. 70/2019, gli interventi dovranno avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e pertanto tramite la cattura o in forma singola; b) lo spostamento delle guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo è limitato a quanto previsto nella scheda di intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020; c) i capi abbattuti saranno destinati ai soggetti di cui all'art.*



37 comma 6 ter, della l.r. 3/94; d) i capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al Decreto n. 3527 del 5 marzo 2020”;

2. nella denegata ipotesi di cui sopra, almeno a rettificare *in parte qua* la Sua predetta Ordinanza, privilegiando il preminente interesse della salute pubblica ed escludendo dal novero dei soggetti autorizzati alle attività di controllo e contenimento della fauna selvatica le *guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 51 della L.R. Toscana n. 3/1994.*

Comunica

Che la presente diffida sarà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alla Avvocatura distrettuale dello Stato, affinché valutino - per quanto di competenza - la possibilità di promuovere questione di legittimità costituzionale ex art. 134 Cost. in relazione alla Ordinanza *de qua*.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dante Caserta", is positioned above the typed name.

Dott. Dante Caserta

(Vice Presidente WWF Italia ONLUS)

